

BANCA DEL TEMPO DI CARPI
Associazione di promozione sociale
Via De Amicis, 59 – C A R P I (MO)
Codice fiscale: 90017950362

VERBALE D'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 15 APRILE 2019

Il giorno quindici del mese di aprile dell'anno duemiladiciannove (**15-04-2019**) alle ore 20.30 nei locali del Circolo Bruno Losi in Carpi, Via De Amicis n. 59, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Banca del Tempo di Carpi, in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione del giorno 14/04/2019 alle ore 0:00) per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

per la parte ordinaria:

- 1) Bilancio dell'esercizio 2018;
- 2) Attività dell'Associazione;
- 3) Varie ed eventuali;

per la parte straordinaria:

- 4) Modifiche statutarie ai sensi del D. Lgs n° 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Assume la presidenza della riunione, come da statuto, la presidente Barbara Franzoni, la quale chiama a fungere da segretario verbalizzante il socio Mirco Beltrami. La Presidente constata e fa constatare che alle ore 20:45 sono presenti:

- l'intero Consiglio direttivo;
- n° 46 Soci (dei quali 7 sono rappresentati per delega da altri soci); le deleghe, dopo essere state dichiarate regolari dalla Presidente, vengono passate agli atti dell'Associazione, assieme al foglio presenze.

omissis

A questo punto, la Presidente, dopo aver verificato che i Soci intervenuti sono in numero legale e che pertanto l'Assemblea è legittimata all'adozione dei provvedimenti all'ordine del giorno, dà inizio alla discussione sulla parte straordinaria dell'assemblea, relativa alle modifiche dello statuto della Banca del Tempo di Carpi, che si rendono necessarie a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n° 117/2017 (c.d. "Riforma del Terzo Settore"). La Presidente dà quindi la parola al socio Mirco Beltrami, il quale illustra punto per punto il nuovo statuto, così come proposto dal Consiglio direttivo, dando conto delle modifiche più rilevanti apportate dalle nuove disposizioni di legge e rispondendo ai quesiti proposti dai Soci intervenuti.

Al termine dell'esposizione, la Presidente mette in approvazione il suddetto documento, mediante voto palese, con prova e controprova; il testo del nuovo statuto risulta **approvato all'unanimità**, e andrà a sostituire integralmente, con effetto da oggi stesso, quello attualmente vigente (di cui all'atto registrato a Carpi, il 24/09/1988 al n° 2675, parte III). Esso viene allegato al presente verbale a formarne parte integrante.

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 22.00.

Il Presidente:

Barbara Franzoni



Il Segretario:

Mirco Beltrami



Allegato: nuovo testo di Statuto.

STATUTO

BANCA DEL TEMPO DI CARPI APS

Art. 1 – Costituzione.

1. E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Banca del Tempo di Carpi APS" con sede nel Comune di Carpi.
2. L'Assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.
3. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo
4. La durata dell'Associazione è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2 - Scopi e attività.

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Ai sensi dell'art.5 del Codice del Terzo settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nel seguente settore:



i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del Codice del Terzo settore.

3. In particolare l'Associazione ha le seguenti finalità e scopi:

Promozione di iniziative atte a favorire lo scambio di servizi ed attività tra le persone, senza alcuna intermediazione di carattere monetario ed aventi come unità quantificazione e di misura il tempo impiegatovi, e questo al fine di valorizzare i rapporti umani e solidali. Tali prestazioni non dovranno mai poter essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato. L'Associazione promuoverà ed effettuerà studi, ricerche ed attività pratiche volte a consentire una più appagante articolazione dei tempi di relazione, di lavoro, di svago e di cura che permetta di migliorare la qualità dei tempi di vita personale e sociale.

4. Per l'attuazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- a) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- b) Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- c) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- d) Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento, utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

6. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni in forma volontaria, libera e gratuita effettuate dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale



normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3 - Risorse economiche.

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività attraverso i seguenti strumenti:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso l'esercizio di attività economiche di natura commerciale, artigianale od agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali: feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.
2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
3. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.
5. L'Associazione deve redigere il bilancio consuntivo annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
6. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui esso si riferisce e deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



7. Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse svolte dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 – Soci.

1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.
4. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi Organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie.
5. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.
6. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'Assemblea dei soci.
7. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
8. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.
9. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
10. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per le seguenti cause:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno;
 - b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.
11. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
12. Al socio receduto o escluso o agli eredi del socio defunto, non spetta la restituzione delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile né rivalutabile.

Art.6 - Doveri e diritti dei Soci.

1. I soci sono obbligati a:
- a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
 - b) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) versare la quota associativa annuale.
2. I soci hanno diritto a:
- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) accedere alle cariche associative;
 - d) prendere visione dei libri sociali, con possibilità di ottenerne copia.
3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione.

1. Sono Organi dell'Associazione:
- a) L'Assemblea dei soci;
 - b) Il Consiglio direttivo;



- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di controllo (eventuale);
- e) Il Revisore legale dei conti (eventuale).

2. Le cariche associative vengono svolte in modo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate solo le spese sostenute a causa del loro incarico e debitamente documentate.

Art. 8 - L'Assemblea dei soci.

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio dispone di un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, con delega scritta; non sono ammesse deleghe in numero superiore a tre.

2. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- f) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.



4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull' eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione
5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (o con altra modalità idonea, anche telematica) da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente: ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
10. Per modificare lo statuto occorre, in prima convocazione, il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statuarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.
11. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 - Il Consiglio direttivo.

1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei soci e scelti fra i soci medesimi. Nel

caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio cessino dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti; questi ultimi restano in carica fino alla scadenza dello stesso Consiglio.

2. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
3. Il Consiglio elegge al suo interno, a scrutinio segreto, un Presidente ed un Vice-Presidente
4. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.
5. In particolare il Consiglio direttivo delibera:
 - a) le proposte di modifica dello statuto;
 - b) i programmi delle attività;
 - c) l'ammissione o la reiezione di nuovi soci;
 - d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
 - e) il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
 - f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
 - g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
 - h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
 - i) tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri Organi.
6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, o nel caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.
7. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 10 - Il Presidente.

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice- Presidente ovvero, in caso di assenza di entrambi, al membro più anziano.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.
4. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri del Consiglio direttivo è generale. Le limitazioni di tale potere non sono apponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 - Organo di controllo.

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono



chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 - Revisione legale dei conti.

1. Qualora l'Organo di controllo non eserciti il controllo contabile e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 - Norma finale.

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 14 - Rinvio e clausola di mediazione.

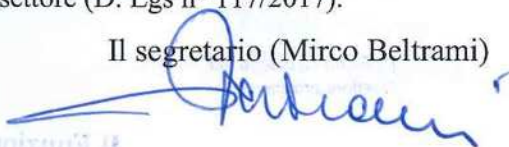
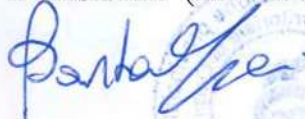
1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore ed alle altre norme di legge vigenti.
2. I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'Associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.
3. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli Organi, tra i soci, oppure tra gli Organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Modena.

Art. 15 - Registrazione ed esenzione da imposta di bollo.

Il presente statuto è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore (D. Lgs n° 117/2017).

Il Presidente (Barbara Franzoni)

Il segretario (Mirco Beltrami)



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Carpi

Registrato il 24/04/2019

N° 924 Atti Privati Serie 3

€ 200,00

fu

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(*) Firma su delega del
Direttore provinciale.

Il Funzionario Tributarario
D.ssa Elisa Zordan

